

AGENZIA	CODICE	RAMO	N. POLIZZA	N. APP.	CONTRAENTE/ASSICURATO
CATANIA	150	32	1639	all. 2	ARCIDIOCESI DI CATANIA

L'Allegato N. 1 MOD. 7.10.00/A s'intende interamente abrogato e sostituito da quanto segue.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, s'intendono:

- Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione. Ne forma parte integrante il presente allegato n. 2;
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- Società:** l'impresa assicuratrice;
- Premio:** la somma dovuta dall'Assicurato alla Società;
- Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- Parrocchia:** Ente morale ecclesiastico avente per scopo istituzionale l'esercizio del culto e delle attività educative, formative e ricreative ad esso connesse. Proprietario e/o conduttore di fabbricati, impianti ed arredamento di fabbricati adibiti a Chiesa, Campanile, Casa Canonica e ad usi civili e/o commerciali anche ceduti a terzi. I beni immobiliari possono essere adibiti anche a cinema-teatro, impianti ed attrezzature sportive, garages privati, magazzini/depositi di derrate agricole.

PREMESSA

L'assicurazione è stipulata dall'Arcidiocesi di Catania, che assume la figura di **Contraente/Assicurato**, oltre che per conto proprio, anche per conto e nell'interesse delle singole Parrocchie e delle chiese non parrocchiali facenti capo alla suddetta Arcidiocesi di Catania, che assumono la figura di **Assicurato**.

Il massimale indicato in polizza di Euro 516.456,899(cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei/899) s'intende, sia per sinistro che per anno assicurativo, riferito a ciascuna Parrocchia e/o chiesa. La Società, per più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e che colpiscano più Parrocchie e/o chiese, risponderà fino alla concorrenza del massimale di Euro 582.284,495(duemilionicinquecentoottantaduemiladuecentoottantaquattro/495).

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 258,228 (duecentocinquantaotto/228) per ogni sinistro.

Il premio annuo imponibile viene fissato in Euro 119,172 per ciascuna Parrocchia rientrante nel territorio dell'Arcidiocesi di Catania ed è pertanto soggetto a regolazione premio, di cui al successivo articolo 16, in funzione del numero delle Parrocchie. Pertanto il parametro di tariffazione "03" indicato nel frontespizio di polizza è da intendersi come "NUMERO PARROCCHIE".

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze non imputabili a dolo o colpa grave dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comportano la perdita totale o parziale del diritto ad indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, salvo il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Articolo 2

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio, o la prima rata di premio, è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Articolo 3

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4

Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Articolo 5

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 6
Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 7
Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito della durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Articolo 8
Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per le stesse cose e per gli stessi rischi esistono altre assicurazioni, la Società concorre con gli altri assicuratori al pagamento dell'indennità in base al rapporto esistente fra l'importo da essa dovuto secondo il presente contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da ciascun assicuratore secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale.

Qualora siano previsti scoperti o franchigie a carico dell'Assicurato, questi verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

Articolo 9
Oneri fiscali

Gli oneri relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Articolo 10
Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

RISCHI ASSICURATI

Articolo 11
Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti dei massimali indicati in polizza rispettivamente per:

- a) ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
- b) per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
- c) per danni a cose ed animali anche se appartenenti a più persone;

di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività parrocchiali descritte al successivo art. 2. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 12

Rischi compresi nell'assicurazione

L'assicurazione è operante per:

- a) la proprietà e conduzione di fabbricati anche tra loro contigui e/o comunicanti adibiti a: Chiese, canoniche, oratori, bar, colonie, abitazioni civili ed esercizi commerciali, sale riunione, teatri, cinema, palestre ed opere parrocchiali in genere, nonché campi di calcio, piste di pattinaggio a rotelle, campi da tennis, piscine, bocce, pallacanestro, pallavolo ed attrezzature sportive e ricreative in genere senza tribune e dei relativi impianti, compresi giardini, alberi, muri di cinta, cancellate, scale parchi e cortili; fabbricati, impianti, attrezzature sportive e pertinenze varie che l'Assicurato dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione e tutti facenti parte dei beni amministrati dall'Assicurato.

La garanzia non si estende ai danni derivati da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, nonché ai danni conseguenti a spargimento di acqua o rigurgito di fogne, umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.

Sono tuttavia compresi i danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogne dovuti a rotture accidentali di tubazioni e condutture, con l'intesa che la Società rimborserà il 90% del danno liquidato a termini di polizza;

- b) l'esercizio degli oratori parrocchiali, compresi i danni subiti dagli oratoriani, anche per fatto delle persone addette o degli oratoriani minorenni medesimi semprechè essi si trovino sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Assicurato.

La garanzia è estesa all'attività di raccolta carta, indumenti ed altri oggetti di recupero, nonché offerte in danaro, svolta a scopo benefico dagli oratoriani su incarico dell'Assicurato, anche con uso di veicoli non a motore in genere.

L'assicurazione vale altresì durante il soggiorno degli oratoriani presso colonie e/o campeggi gestiti dall'Assicurato nonché durante le gite, pellegrinaggi, passeggiate ed escursioni effettuate dagli oratoriani stessi in pianura e montagna fino a m. 5.000 compresa la pratica dell'alpinismo senza scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salvo durante le gite per l'attraversamento di ghiacciai purché gli assistiti si trovino lungo i sentieri tracciati, compresa la pratica dello sport dello sci da neve (escluso il salto dal trampolino) e semprechè gli oratoriani stessi si trovino sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Assicurato, esclusa però l'attività scoutistica.

La garanzia vale altresì durante la partecipazione degli oratoriani ad attività sportive in genere comprese le eventuali gare o tornei con squadre di altri oratori, sia presso il campo sportivo dell'Assicurato, che presso campi sportivi di terzi.

- c) l'esercizio di uffici parrocchiali, di bar e stands gastronomici, nonché di attrezzature sportive in genere senza tribune, nonché di parchi gioco, la proprietà ed uso di velocipedi e veicoli non a motore in genere.
Relativamente all'esercizio di bar e stands gastronomici l'assicurazione comprende inoltre i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, sempreché la somministrazione e la vendita siano avvenute durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla somministrazione e dalla vendita e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza. Per tale rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Resta però convenuto che sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti dallo smercio e somministrazione dei prodotti di gelateria o pasticceria confezionati direttamente dall'Assicurato. Per quanto riguarda l'esercizio degli uffici parrocchiali si conviene che restano esclusi i danni dovuti da errori, disguidi, ritardi o smarrimenti nella redazione, consegna o conservazione di atti e documenti.
- d) l'esercizio del culto e di qualsiasi manifestazione a carattere liturgico sia all'interno che all'esterno della chiesa o delle chiese gestite dall'Assicurato con esclusione di qualsiasi manifestazione di contorno;
- e) l'esercizio del cinema-teatro limitatamente agli spettacoli organizzati saltuariamente dall'Assicurato nell'ambito dell'attività parrocchiale-pastorale;
- f) la responsabilità civile derivante ai Parroci pro-tempore e/o ai sacerdoti fissi regolarmente incaricati, quali coadiutori, delle Chiese assicurate, sia per lo svolgimento dell'attività professionale di insegnamento presso scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, sia nell'ambito della vita privata, da fatto proprio o delle persone delle quali devono rispondere (familiari, domestici) nonché per la responsabilità derivante ad altri familiari conviventi da fatto loro proprio. Sono esclusi dall'assicurazione, salvo che per i domestici, i rischi inerenti alle attività professionali, fermo quanto sopra stabilito per i Sacerdoti. E' compresa in garanzia la proprietà di cani ed animali domestici.
- g) i danni cagionati dagli autoveicoli di terzi che si trovino parcheggiati sulle aree di proprietà od in uso all'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni cagionati alle cose contenute all'interno degli autoveicoli o poste sopra gli stessi, nonché i danni da furto e incendio e quelli conseguenti a mancato uso dell'autoveicolo;

- h) la responsabilità civile personale dei Sacerdoti che occasionalmente svolgono il loro ministero pastorale presso le Parrocchie e/o chiese rientranti nel territorio della Diocesi;
- i) l'Assicurazione vale per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, commessi o collaboratori volontari esplicitamente incaricati dall'Assicurato stesso in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli o trattori e carri agricoli in genere, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
- Questa specifica estensione di garanzia vale esclusivamente nei territori dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Articolo 13

Estensioni Territoriali

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei, nonché durante le gite ed i soggiorni nel mondo intero.

RISCHI ESCLUSI

Articolo 14

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) i Parroci pro-tempore e/o i legali rappresentanti di enti per conto dei quali viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui alla lettera b);
- b) i genitori dei Parroci pro-tempore nonché i coniugi, i genitori ed i figli dei legali rappresentanti degli enti cui alla lettera a) che precede, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;

- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato o prestino la loro opera a titolo di collaborazione volontaria con l'Assicurato stesso, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio limitatamente però ai fatti la cui responsabilità sia loro imputabile.

Articolo 15

Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- a) provocati da persone che non risultino incaricate dal Parroco pro-tempore allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione;
- b) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) da circolazione sui strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché la navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) alle persone trasportate su veicoli e natanti anche non a motore di proprietà dell'Assicurato o da loro detenuti;
- e) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- g) derivanti da interruzioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- h) da impiego di veicoli a motore, macchinari ed impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età, fermo quanto disposto al punto f);

- i) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchiature per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione delle acque, terreni o colture; interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j) derivanti dallo svolgimento dell'attività scoutistica in genere;
- k) derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali, aziendali o di servizi anche a scopo assistenziale.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni da detenzione o da impiego di esplosivi.

NORME

Articolo 16 Regolazione del premio

Il premio si intende anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, cioè il numero delle parrocchie del territorio dell'Arcidiocesi, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società i dati necessari alla regolazione.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Articolo 17 Denuncia dei sinistri

Obblighi dell'Assicurato:

- a) agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, avvenuto un sinistro, alla Società deve essere fatta denuncia per iscritto, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, entro tre giorni dal fatto o giorni in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- b) agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro tre giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, egli deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta all'infortunato, o suoi aventi diritto, nonché all'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
- La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunato denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

Articolo 18

Gestione delle vertenze del danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legale, tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

GARANZIE AGGIUNTIVE

S'intendono inoltre operanti le seguenti Garanzie Aggiuntive.

A - Esercizio scuole materne

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente scuole materne parrocchiali per danni arrecati a terzi, compresi i bambini, da fatto delle stesse persone addette, o dei bambini medesimi.

La garanzia comprende l'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa anche a mezzo pulmini di terzi, escluso il rischio rientrante nella Legge n. 990.

B - Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'Assicurato stesso o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge ed è prestata nei limiti del massimale catastofale e per persona stabiliti in polizza per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

C - Danni da incendio

A parziale deroga di quanto disposto dall'esclusione e) si conviene che la garanzia è operante anche per i danni alle cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo con esclusione comunque dei danni subiti dalle cose di proprietà o in possesso, uso o custodia dell'Assicurato stesso.

D - Circoli ricreativi

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di circoli ricreativi parrocchiali frequentati anche da adulti, dotati di sale di riunione e da gioco con eventuali bar compresa la consumazione di generi alimentari preparati e/o forniti dall'Assicurato stesso, per danni arrecati a terzi, compresi gli associati e frequentatori.

La garanzia comprende l'organizzazione di gite, pellegrinaggi, lotterie, pesche di beneficenza, giochi e manifestazioni svolte nell'ambito delle parrocchie in occasione di celebrazioni e feste di particolare rilievo con esclusione comunque di spettacoli pirotecnici e gare sportive in genere.

La garanzia vale altresì per l'organizzazione di sfilate con carri allegorici, compreso l'allestimento degli stessi, ed i danni subiti dagli eventuali trasportati purché non derivanti da circolazione dei mezzi.

E - Società sportive

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile derivante alle società sportive parrocchiali dall'esercizio delle varie attività da esse programmate per danni arrecati a terzi ivi compresi gli associati e/o allievi da fatto delle persone addette, degli associati o degli allievi medesimi.

Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi fra di loro.

F - Cinema - teatri

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di cinema-teatri aperti al pubblico in genere.

G - Attività scoutistica

A deroga di quanto previsto dalla lettera o) dei Rischi Esclusi, si conviene che la garanzia è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività scoutistica svolta dai gruppi parrocchiali, compresi i danni subiti dagli associati, anche per fatto delle persone addette o degli associati minorenni medesimi.

L'assicurazione vale per lo svolgimento di tutte le attività previste dai programmi dei gruppi compresa la partecipazione ai campeggi ed alle escursioni in montagna fino a m. 3.000, compresa la pratica dell'alpinismo senza scalata di rocce o accesso a ghiacciai, compresa la pratica dello sport dello sci da neve, escluso il salto dal trampolino.

La garanzia non è operante per danni a cose cagionati da incendio in genere.

Qualora l'Assicurato, o chiunque per suo conto, abbia sottoscritto presso altro assicuratore un contratto di assicurazione per il medesimo rischio, la presente garanzia viene prestata in eccedenza ai massimali previsti dalla polizza di primo rischio ed entro i limiti dei massimali indicati in polizza.

H - R. C. personale preposti collaboratori

Si conviene che la garanzia vale altresì per la responsabilità civile personale verso terzi derivante a preposti e/o collaboratori incaricati dai Parroci pro-tempore durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'Assicurazione, svolte per conto dell'Assicurato.

I - Attività di assistenza

A parziale deroga di quanto disposto dalla lettera p) dei Rischi Esclusi, si conviene che la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di attività a scopo caritativo e/o assistenziale svolte sia in parrocchia che a domicilio degli assistiti.

Il presente Allegato 2, redatto in n° 3 esemplari ad un solo effetto in Catania, 23 novembre 1998, forma parte integrante della polizza n. 150.32.1639.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

IL CONTRAENTE /ASSICURATO
